

## Risoluzione per una soluzione politica della questione armena

(Parlamento europeo, 1987)

Il Parlamento europeo,

Nella convinzione che la conoscenza della storia del popolo armeno in Turchia implica il riconoscimento della sua identità in quanto minoranza etnica, culturale, linguistica e religiosa,

Considerando che gli Armeni definiscono questi avvenimenti quale *genocidio organizzato*, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite del 1948,

Valutando che lo Stato turco rifiuta l'accusa di genocidio in quanto infondata,

Prendendo atto che fino ad oggi, il governo turco, a causa del suo rifiuto di riconoscere il genocidio del 1915, continua a privare il popolo armeno di una parte della sua storia,

Constatando che fino a oggi il genocidio armeno, storicamente provato, non ha dato corso ad alcuna condanna politica, né ad alcuna forma di riparazione,

Considerando che il riconoscimento del genocidio Armeno ad opera della Turchia deve essere valutato come un atto profondamente umano di riabilitazione morale nei confronti degli Armeni che non potrebbe che far onore al governo turco,

Rifiutando nel modo più assoluto e condannando il terrorismo assurdo dei gruppi Armeni, responsabili, tra il 1973 e il 1986, di numerosi attentati, disapprovati dalla maggioranza del popolo armeno, in quanto hanno causato la morte o ferito vittime innocenti,

Considerando che l'atteggiamento intransigente nei confronti della questione armena da parte dei governi turchi che si sono succeduti non ha contribuito in alcun modo ad allentare la tensione,

1. esprime l'opinione che la questione armena e quella delle minoranze in Turchia devono essere inserite nel quadro delle relazioni tra la Turchia e la Comunità europea; sottolinea infatti che la democrazia non può mettere solide radici in un paese se non a condizione che quest'ultimo riconosca e arricchisca la propria storia con le diversità etniche e culturali;
2. esprime la convinzione che i tragici avvenimenti che hanno avuto luogo tra il 1915 e il 1917 nei confronti degli Armeni che risiedevano all'interno del territorio dell'Impero ottomano costituiscono a tutti gli effetti un genocidio ai sensi della convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio fatta propria dall'Assemblea generale dell'ONU il 9 dicembre 1948; riconosce tuttavia che la Turchia attuale non potrebbe essere ritenuta responsabile del dramma vissuto dagli Armeni dell'Impero ottomano e sottolinea con vigore che il riconoscere quale genocidio gli avvenimenti storici di cui sopra, non dà luogo ad alcuna rivendicazione di carattere politico, giuridico o materiale nei confronti della Turchia attuale;
3. chiede al Consiglio di adoperarsi perché il governo turco attuale riconosca il genocidio perpetrato nei confronti degli Armeni nel 1915/17 e di favorire l'instaurarsi di un dialogo politico tra la Turchia ed i delegati del popolo Armeno;
4. ritiene che il rifiuto dell'attuale governo turco di riconoscere il genocidio compiuto nel passato nei confronti del popolo armeno dal governo dei Giovani Turchi, la sua ostinazione nel non applicare le norme di diritto internazionale nelle controversie con la Grecia, il mantenimento di truppe turche di occupazione a Cipro, così come la negazione dei fatti contro i Curdi, costituiscano, unitamente alla mancanza di una reale democrazia parlamentare e al non rispetto delle libertà individuali e collettive, in particolare quelle religiose, degli ostacoli insormontabili alla presa in considerazione di un eventuale ingresso della Turchia nella comunità;
5. si associa al desiderio del popolo armeno, considerata la tragedia che lo ha colpito, di avere una specifica identità, a che siano garantiti i suoi diritti in quanto minoranza e che i sopravvissuti possano godere senza limitazioni dei diritti dell'uomo e del cittadino, così come questi vengono definiti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e come i protocolli ad essa annessi affermano;
6. chiede che da subito la minoranza armena che vive in Turchia venga trattata in modo equo per quanto concerne la sua identità, lingua, religione, cultura e sistema scolastico; sostiene energicamente una maggior attenzione da parte del governo turco nella protezione dei monumenti oltre alla conservazione del patrimonio architettonico religioso degli Armeni turchi e auspica che la

Comunità studi le modalità attraverso le quali può offrire il proprio sostegno per raggiungere tale scopo;

7. invita, all'interno di questo contesto, la Turchia a osservare in maniera scrupolosa le norme per la protezione delle minoranze non musulmane, come le impongono gli articoli 37 e 45 del trattato di Losanna del 1923, che la maggior parte degli stati facenti parte della comunità hanno per parte loro riconosciuto e sottoscritto;
8. ritiene che occorre considerare sia la protezione dei monumenti sia il loro mantenimento sia la conservazione del patrimonio architettonico religioso degli Armeni turchi, come un elemento di una più ampia concezione politica finalizzata a preservare il patrimonio culturale di tutte le civiltà che si sono sviluppate, nel corso dei secoli, sul territorio dell'attuale Turchia ed in particolare, quello delle minoranze cristiane che hanno fatto parte dell'Impero ottomano;
9. invita di conseguenza la Comunità a estendere l'accordo di integrazione con la Turchia in modo da includere gli aspetti culturali, facendo così in modo che le vestigia delle civiltà cristiane o di altre, quali quelle dell'epoca classica, ittita, ottomana, ecc., in questo paese siano preservate e valorizzate;
10. esprime la propria preoccupazione per le difficoltà che la comunità armena incontra attualmente in Iran per quanto riguarda l'uso della propria lingua e l'organizzazione di un insegnamento conforme alle regole della propria religione;
11. denuncia le violazioni delle libertà individuali in Unione sovietica commesse nei confronti della popolazione armena;
12. condanna con fermezza ogni atto di violenza ed ogni forma di terrorismo provenienti da organizzazioni isolate e che non sono rappresentative del popolo armeno, e rivolge un appello agli Armeni ed ai Turchi perché addivengano ad una conciliazione;
13. invita gli Stati membri della Comunità ad istituire una giornata della memoria dei genocidi e dei crimini contro l'umanità commessi nel XX secolo, in particolare quelli dei quali sono stati vittime gli Armeni e gli Ebrei;
14. riafferma il proprio impegno nel contribuire in modo fattivo a tutte le iniziative volte a promuovere negoziati tra il popolo armeno e quello turco;
15. dà mandato al proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio europeo, ai Ministri degli affari esteri riuniti nel quadro della cooperazione politica, al Consiglio dell'Associazione CEE/Turchia oltre che ai governi turco, iraniano e sovietico e al Segretario generale delle Nazioni unite.